

# CITTA' DI SUZZARA



## AREA SERVIZI AL TERRITORIO

### PIANO CIMITERIALE COMUNALE

L.R. n° 22 del 18/11/2003  
Art. 6 Regol. Reg. n° 6/2004



Elaborato:	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	Data:	Rev. TEA
------------	------------------------------	-------	----------

Ditta:	L'Assessore Area Servizi al Territorio	Revisione	Tavola:
 <b>ALTEA SRL</b> Consulenze e Servizi Mantova, Italy		Direzione Tecnica TEA	3
Committente:			
 <b>Tea</b> Territorio energia ambiente spa Via S. Felice, 1 - 46100 Mantova Tel. 0376/212111 - Fax 0376/212112 E-mail: tea@tea.it P.I. 01500000208			

## **NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE**

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1 – Finalità del Piano Cimiteriale**

1. Il Piano Cimiteriale individua le aree da destinare alle attività di sepoltura, in rapporto alle previsioni di mortalità ed all'andamento storico delle sepolture; i servizi connessi alle sepolture presenti e da realizzare; le fasce di rispetto cimiteriale. Le soluzioni individuate sono da recepire dal PGT

2. Ogni intervento comportante trasformazione urbanistica e/o edilizia, anche temporanea, delle aree è disciplinato dalle presenti norme edilizie ed urbanistiche, che devono considerarsi integrative delle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria, del Piano Regolatore Generale/pgt, del Regolamento Edilizio e del Regolamento d'Igiene.

3. Il Piano è dimensionato per garantire le sepolture per venti anni successivi alla sua approvazione. Esso viene revisionato ordinariamente ogni dieci anni o prima, quando si registrino variazioni rilevanti di elementi presi in considerazione dal piano.

La realizzazione delle previsioni deve rispettare, oltre alle norme contenute nel presente piano, le norme degli strumenti urbanistici generali, del regolamento edilizio e di igiene vigenti nonché le indicazioni degli enti coinvolti dalla realizzazione.

Il Piano è integrato dal Regolamento di Polizia Mortuaria e da Norme Edilizie specifiche per la costruzione delle varie forme di sepoltura.

4. Si fa riferimento alle leggi vigenti in materia in particolare:

-Testo Unico Leggi Sanitarie approvato con DPR 27/7/1934 n° 12265 e smi

-D.P.R. 10 settembre 1990 n.28

Legge Regionale Lombardia 18 novembre, n. 22 come trasfusa negli artt.66 e 77 della LR 30/12/2009 n°33

-Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6 come modificato con Regolamento Regionale 6 febbraio 2007 n.1 , d'ora in poi richiamato come Reg.Reg. 6/2004

## **Articolo 2 – Elaborati del piano Cimiteriale (All. 3 Regolamento Regionale n. 6/2004)**

Il P.C. è costituito dai seguenti elaborati :

- TAV 1 - Relazione Geologica - Geotecnica*
- TAV 2 - Relazione Tecnica*
- TAV 3 - Norme Tecniche di Attuazione*
- TAV 4 – Planimetria di Inquadramento Urbanistico (scala 1:10.000)*
- TAV 4.1 - Planimetria di Inquadr. Urb. Zone a confine comunale di Sailleto, Riva, San Prospero (scala 1:10.000)*
- TAV 5 – Planimetria del Territorio e di Inquadramento*
- TAV 6 - SUZZARA – Stato di Fatto – P.R.G. (scala 1:500 / 1:1000)*
- TAV 6.1 - SUZZARA – Rilievo delle Pareti dei Loculi e degli Ossari (scala 1:500)*
- TAV 6a.1 – BRUSATASSO – Stato di Fatto (scala 1:200)*
- TAV 6a.2 – BRUSATASSO – Rilievo delle Pareti dei Loculi e degli Ossari (scala 1:200)*
- TAV 6b.1 – TABELLANO – Stato di Fatto (scala 1:200)*
- TAV 6b.2 – TABELLANO -Rilievo delle Pareti dei Loculi e degli Ossari (scala 1:100)*
- TAV 6c.1 – RIVA -Stato di Fatto (scala 1:200)*
- TAV 6c.2 – RIVA -Rilievo delle Pareti dei Loculi e degli Ossari (scala 1:200)*
- TAV 6d.1 – SAN PROSPERO -Stato di Fatto (scala 1:200)*
- TAV 6d.2 – SAN PROSPERO -Rilievo delle Pareti dei Loculi e degli Ossari (scala 1:200)*
- TAV 6e.1 – SAILETTO -Stato di Fatto (scala 1:200)*
- TAV 6e.2 – SAILETTO -Rilievo delle Pareti dei Loculi e degli Ossari (scala 1:200)*
- TAV 7 – SUZZARA – Progetto (scala 1:500)*
- TAV 7.a – BRUSATASSO – Progetto (scala 1:200)*
- TAV 7.b – TABELLANO – Progetto (scala 1:200)*
- TAV 7.c – RIVA – Progetto (scala 1:200)*
- TAV 7.d – SAN PROSPERO – Progetto (scala 1:200)*
- TAV 7.e – SAILETTO – Progetto (scala 1:200)*
- TAV 8 – SUZZARA – Fascia di rispetto cimiteriale con P.R.G. (scala 1:1000 – 1:2000)*
- TAV 8.a – BRUSATASSO -Planimetria di Progetto con P.R.G. (scala 1:2000)*
- TAV 8.b – TABELLANO -Planimetria di Progetto con P.R.G. (scala 1:2000)*
- TAV 8.c – RIVA -Planimetria di Progetto con P.R.G. (scala 1:2000)*
- TAV 8.d – SAN PROSPERO -Planimetria di Progetto con P.R.G. (scala 1:2000)*
- TAV 8.e – SAILETTO -Planimetria di Progetto con P.R.G. (scala 1:2000)*
- TAV 9 – DOCUMENTAZIONE fotografica*
- TAV 10 – SUZZARA – Zonizzazione di Progetto (scala 1:500)*
- TAV 10.a – BRUSATASSO - Zonizzazione di Progetto (scala 1:200)*
- TAV 10.b – TABELLANO - Zonizzazione di Progetto (scala 1:200)*
- TAV 10.c – RIVA - Zonizzazione di Progetto (scala 1:200)*
- TAV 10.d – SAN PROSPERO - Zonizzazione di Progetto (scala 1:200)*
- TAV 10.e – SAILETTO - Zonizzazione di Progetto (scala 1:200)*

### **Articolo 3 – Strumenti di Attuazione**

1. Il P.C. si attua mediante:
  - a) intervento diretto comunale e/o gestore compatibile col P.C.;
  - b) intervento diretto privato subordinato al rilascio di autorizzazione comunale che verifichi la conformità del progetto alle prescrizioni previste dalle N.T.A. e la compatibilità al P.C. e alla normativa sanitaria;
  - c) il progetto d'intervento, quando rientri nella zona a tutela monumentale (A-B), deve essere provvisto di nulla-osta rilasciato dalla relativa Soprintendenza Regionale;
2. Il rilascio dell'autorizzazione comunale è subordinato in ogni caso al rispetto delle modalità di intervento di cui all'art. 6, delle prescrizioni tecniche e sui materiali di cui all'art. 7, nonché al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, ed in particolare delle norme con valore prescrittivo dell'art. 10 concernente la tavola di **zonizzazione degli interventi**;
3. Per le sepolture sono vincolanti le prescrizioni tecniche e sui materiali, per come previsto dal successivo art. 7;

## **TITOLO II – DISCIPLINA DEGLI STRUMENTI**

### **Articolo 4 – Tipologie Edilizie**

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui all'art. 3 le tipologie ammesse all'interno della zona cimiteriale pianificata sono:
  - a) Inumazione in campo comune = Campi comuni;
  - b) Tumulazione di feretro in ambiente sotterraneo = Tomba ipogea;
  - c) Tumulazione di feretro in loculo = Loculo (Art. 16 R.R. n° 6/2004);
  - d) Tumulazione in tomba di famiglia = Cappelle Gentilizie;
  - e) Cremazione = Nicchie e/o cenerari e/o dispersione e/o loculo – tomba privata – affido;
  - f) Steli funerari e monumenti funebri – ossario comune/cinerario comune;
  - g) Zone di tutela monumentale – Tutela zone di rispetto;
  - h) Servizi cimiteriali obbligatori (servizi igienici, servizi idrici, recinzioni);
  - i) Costruzioni accessorie (servizi per gli operatori, uffici, spogliatoi, cappelle);
  - j) Deposito mortuario – obitori;
  - k) Impianti tecnici (deposito mezzi, aree di deposito rifiuti cimiteriali);

- l) Servizio di custodia e sorveglianza (videosorveglianza, chiusure automatizzate, informatizzazione cimiteriale);
  - m) Vie d'accesso, collegamenti, rampe, parcheggi, verde;
  - n) Giardino delle rimembranze.
2. per le tipologie edilizie preesistenti alla data di entrata in vigore del P.C., in ogni caso e per qualunque intervento, sono fatte salve le disposizioni plano-altimetriche preesistenti con il solo limite di ulteriori prescrizione planimetriche imposte nelle tavole della zonizzazione.
  3. sono sottoposte a disciplina particolareggiata le aree di ampliamento del cimitero centrale e periferiche secondo le previsioni di dettaglio dei relativi progetti esecutivi approvati dagli organi di gestione; dove già approvate prevalgono sulle norme del P.C.
  4. all'interno delle strutture cimiteriali è comunque ammessa la realizzazione di qualunque edificio di iniziativa pubblica finalizzato all'adeguamento e miglioramento dei servizi esistenti (servizi igienici, uffici e guardiole, depositi, autorimesse e servizi destinati in genere al pubblico e agli operatori cimiteriali), purché debitamente autorizzati dall'Autorità preposta anche laddove non previsti dal P.C. ma con esso compatibili.

#### ***Articolo 5 – Destinazione d'uso – Tipi di sepoltura – Adeguamenti***

1. le destinazioni d'uso e i tipi di sepolture ammessi sono quelli individuati nella zonizzazione di P.C. a cui si rimanda; per le prescrizioni tecniche di dettaglio si attuano le relative norme Nazionali e Regionali di riferimento, in particolare L.R. 30/12/2009 n.33 – Regol. Reg. n. 6/2004 e smi e Circolare Regionale 31/2005.
2. per i tipi di sepolture esistenti alla data di entrata in vigore del P.C. non è ammessa la variazione di destinazione d'uso se non prevista e/o compatibile col Piano, e sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento edilizio, restauro conservativo ed eventualmente anche demolizione e ricostruzione (pari sagoma e pari volumetria) secondo l'art. 6 comma 5 lettera d) del Regol. Regionale n. 6/2004;
3. il P.C. privilegia di fatto la realizzazione dei loculi aerati, secondo la normativa Regionale Vigente;
4. entro il 9 febbraio 2025 ogni loculo, sia pubblico sia privato, deve essere ristrutturato e/o realizzato in modo che l'eventuale tumulazione ed estumulazione possa avvenire senza che sia movimentato altro feretro.

## **Articolo 6 – Modalità di Intervento**

1. Indipendentemente dalla tipologia di sepoltura:
  - a) la realizzazione degli interventi previsti nel programma di attuazione, di cui al comma 4 dell'art. 1, potrà procedere anche per stralci successivi purché per ogni corpo di fabbrica realizzato vengano completate le opere di finitura e di collegamento tali da garantire in autonomia la piena fruibilità del corpo di fabbrica;
  - b) la sistemazione delle aree libere, percorsi pedonali, viali ed aree verdi ad uso pubblico dovrà essere contestuale alla realizzazione dei singoli edifici e/o manufatti, quantomeno per la parte adiacente agli edifici stessi, e gli interventi dovranno conformarsi alle indicazioni individuate nella tavola di zonizzazione;
  - c) l'ubicazione planimetrica e le volumetrie degli edifici in costruzione dovranno essere compatibili alle previsioni progettuali oggetto di regolare autorizzazione e conformarsi alla normativa di settore;
  - d) per gli edifici di nuova costruzione quando in continuità con edifici esistenti dovrà essere salvaguardata la specifica uniformità degli stili, dei materiali, sia nel colore sia nelle finiture superficiali e nelle forme, tra gli edifici stessi appartenenti alla medesima classe tipologica fino al completamento dell'intero intervento;
  - e) le parti cimiteriali inserite nella zona di tutela monumentale (A-B) rappresentano, nei loro insiemi come nei singoli sepolcri che li compongono, una testimonianza storica e artistica ai sensi della parte seconda titolo 1 del D. Lgs. 22/01/2004 n. 42. Questa testimonianza è costituita dal contesto ambientale e dagli elementi architettonici, plastici, decorativi, grafici e testuali del sepolcro, ed è indipendente dall'esistenza del vincolo di bene culturale e dal suo regime. Il comune tutela questa testimonianza e legittima gli interventi solo se compatibili con tale finalità;
  - f) per le aree cimiteriali inserite quale "zona a tutela monumentale", cripte, nonché i monumenti funerari di pregio, ipogei e comunque appartenenti alle aree perimetrare nella zonizzazione di P.C. con valenza monumentale, è fatto divieto assoluto della modifica delle destinazioni d'uso e sono ammessi solo lavori di adeguamento sismico, manutenzione e restauro. Sono consentite modifiche per la realizzazione di loculi aerati e per gli adeguamenti di cui all'art. 16 com. 4-8 del R.R. n. 6/2004 quando compatibili con le finalità di tutela;

- g) nelle parti cimiteriali inserite a tutela monumentale sono vietati gli interventi di ristrutturazione e la demolizione, anche parziale, del sepolcro, salvo che sia indispensabile ai fini del restauro o del recupero della forma storica; sono vietate anche le cancellazioni e le obliterazioni delle intestazioni, delle scritte e delle effigi, la eliminazione e la sostituzione degli elementi architettonici di decoro;
  - h) nelle parti cimiteriali inserite a tutela monumentale gli interventi diversi da quelli di cui al *comma 1, lettera e)* possono essere effettuati previa autorizzazione comunale del progetto, corredato dei rilievi relativi e probante documentazione fotografica, e su parere conforme del competente settore comunale che stabilisce anche se il progetto debba sottoporsi all'esame preventivo dell'azienda sanitaria locale, e sempre che i materiali e gli interventi siano conformi ai principi di conservazione storica ed architettonica previste dalle presenti N.T.A. e alle norme igieniche e al piano cimiteriale.
2. Non sono soggetti all'approvazione del progetto gli interventi di sola manutenzione ordinaria, che comunque vanno comunicati all'autorità comunale competente.
  3. La sostituzione di materiali ed elementi decorativi, nonché le dediche, iscrizioni e lapidi non è considerato intervento di manutenzione ordinaria.
  4. Ad esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, le prescrizioni tecniche e sui materiali previste nel successivo art. 7 rivestono carattere normativo anche per le tipologie edilizie esistenti con l'esclusione di eventuali specifiche indicazioni previste nei progetti esecutivi già regolarmente approvati dall'Amm. alla data di approvazione del P.C.
  5. L'edificazione delle cappelle gentilizie e delle tombe private è subordinato al rilascio di Permesso di Costruire da parte del responsabile dell'ufficio.

Al fine del rilascio dell'atto autorizzativo dovrà essere preventivamente acquisito il parere della ASL competente per il territorio e degli eventuali enti preposti alla tutela dei vincoli ricadenti nell'area. Per l'inizio dei lavori dovrà essere depositato opportuna segnalazione al responsabile dell'ufficio tecnico. Per il rilascio dell'atto autorizzativo dovrà essere presentato un progetto in triplice copia contenente i seguenti elaborati:

domanda con i dati di prammatica stralcio catastale, planimetria dell'intervento con individuazione del lotto assegnato e delle sistemazioni esterne debitamente quotate; piante, prospetti e sezioni, debitamente quotati, in scala 1:20; particolari costruttivi e

decorativi con indicazione di colori e materiali; impianto di convogliamento delle acque piovane ed eventuale impianto elettrico autonomo alimentato con energia alternativa;ogni elemento utile a esplicitare l'opera finita (es: fotomontaggio, vedute prospettiche, ecc.); relazione tecnica e descrittiva dell'intervento con indicazione delle tecniche e dei materiali;

6. Per interventi su manufatti esistenti, il progetto deve essere corredato di:

- Titolo giuridico sul sepolcro (titolarità ed estremi della concessione);
- Indicazione planimetrica della posizione nel cimitero;
- Probante documentazione fotografica dell'insieme e operata da angolazioni diverse (tali da rendere leggibili i particolari su cui si interviene);
- Una scheda storico-artistica (questa deve contenere anche l'anagrafe storica del sepolcro, la data di costruzione, le famiglie di appartenenza e le persone principali interessate al manufatto) corredata di una relazione storico-artistica;
- Relazione tecnica di dettaglio, che descriva lo stato attuale degli elementi sepolcrali, architettonici, decorativi, le iscrizioni, le eventuali manomissioni e gli eventuali elementi di degrado;
- Elementi da realizzare con l'intervento, le modalità esecutive e le misure di sicurezza adottate;
- Stralcio del piano cimiteriale con l'individuazione del manufatto da recuperare; e ove necessario - Nulla-osta rilasciato dalla relativa Soprintendenza

### ***Articolo 7 – Prescrizioni tecniche sui materiali***

#### **a. Sepolture in campi comuni**

- a1** la stele funeraria dovrà essere realizzata in materiale lapideo di colore bianco e/o grigio e/o nero e comunque accettato dall'Autorità comunale competente; altezza max della stele dal piano campagna 100 cm;
- a2** l'ingombro della sepoltura è di 60x190 cm; altezza dello zoccolo perimetrale 15/20 cm, superficie orizzontale del tombale filtrante per favorire la mineralizzazione della salma. La larghezza dei camminamenti laterali (rispetto alla tomba) è di 60 cm, quelli trasversali 80 cm



## **b. Sepolture: ipogei e tombe comuni**

- b2** devono rispettare comunque i requisiti e le dimensioni indicate dall'Allegato 2 del Regol. Reg. n. 6/2004;
- b3** gli interventi rivolti a modificare gli ipogei e le tombe esistenti devono essere finalizzati alla salvaguardia degli elementi formali della sepoltura ovvero dei particolari decorativi scultorei, se necessario attraverso il restauro delle parti danneggiate;
- b4** le tombe e gli ipogei dovranno essere rivestite con materiale lapideo, in cls a vista o altro materiale compatibile con l'ambiente. Sono vietati i materiali plastici e gli intonaci plastici;
- b5** negli ipogei e nelle tombe ricadenti nelle zone a tutela monumentale, potrà procedersi al rinnovo di parti strutturali o dei materiali esistenti solo per comprovata necessità da documentare adeguatamente. Resta consentito in ogni caso il restauro ed il risanamento conservativo conformemente a quanto previsto dal precedente art. 6.

## **c. Loculi**

- c1** i nuovi loculi devono essere progettati e realizzati secondo i requisiti di loculi areati e devono comunque rispettare i parametri di cui all'Allegato 2 del Regol. Reg. n. 6/2004;  
I loculi esistenti compreso i loculi delle sepolture private, prima del loro riutilizzo e dove possibile, dovranno essere trasformati in loculi areati con utilizzo di specifici Kit aventi le caratteristiche di cui all'art 6 dell'Allegato A
- c2** le pareti verticali ed orizzontali devono essere realizzate con tecnologie che impediscano la fuoriuscita di liquidi e gas, normalmente dovranno essere realizzati con materiali o soluzioni in conglomerato cementizio a faccia vista superficiale splittata piana o rivestita da un paramento continuo, in mattoni a vista o intonacati;
- c3** le fasce marcapiano e marca davanzale devono essere realizzate esclusivamente con pietra naturale, cotto, conglomerato cementizio e comunque conforme alle partiture e materiali esistenti quando accostati ad elementi già esistenti;

- c4** le coperture a falde inclinate possono essere realizzate con tegole in cotto o con un rivestimento in rame anticato o lastre di pietra naturale;
- c5** gli infissi e i parapetti devono essere realizzati in metallo verniciato di colore nero opaco, grigio, bianco e comunque colori terrosi e tenui; sono vietati colori stridenti e forti;
- c6** le lastre di chiusura dei loculi devono essere realizzate in pietra naturale preferibilmente di colore grigio o bianco, beige, nero; levigate sulla faccia esterna;
- c7** le dimensioni dei loculi negli interventi di ristrutturazione devono consentire e prevedere l'installazione di sistemi di ventilazione, anche singoli, per la rapida scheletrizzazione delle salme, come previsto dall'Allegato 2 del Regol. Reg. n. 6/2004.

#### **d. Cappelle Gentilizie**

- d1** devono essere progettate e realizzate con i requisiti e le dimensioni dei loculi areati;
- d2** per le facciate sono ammesse esclusivamente, sia per i rivestimenti che per i muri di tamponamento, che per le strutture portanti, i mattoni faccia a vista, la pietra naturale ed il conglomerato cementizio semplice e/o prefabbricato, intonaci a esclusione di quelli plastici, vetrate continue o lastre di metallo lucido;
- d3** sono ammesse coperture comunque conformate con l'uso di coppi o tegole in cotto e rivestimento in lastre di rame o lastre di pietra naturale;
- d4** i pluviali e i canali di gronda dovranno essere realizzati in rame o alluminio color rame, e/o uniformarsi agli infissi;
- d5** gli infissi esterni dovranno essere realizzati in metallo verniciato antichizzato in colore bronzo, rame, nero opaco o testa di moro, fumé o con questi colori compatibili;
- d6** la porta di ingresso dovrà avere dimensioni tali da consentire facile accesso ai feretri ed il ricircolo d'aria all'interno, anche con sistemi sopra-luce e/o a wasistass;
- d7** per altri particolari di dettaglio si rimanda all'Allegato 1 delle N.T.A.

**e. Colombari per ossari - cinerari – nicchie**

- e1** devono risultare conformi ed avere i requisiti di cui ai punti 4 e 5 dei Requisiti Generali determinati nell'Allegato 2 del Regol. Reg. n. 6/2004;
- e2** le pareti esterne devono essere realizzate con blocchi di conglomerato cementizio semplice o armato o mattoni a faccia vista e/o con finitura superficiale liscia;
- e3** è ammessa una copertura di tipo piana o inclinata conformandosi con le coperture esistenti, quando accostati ad elementi già esistenti;
- e4** le lastre di chiusura della cella devono essere realizzate in pietra naturale preferibilmente di colore bianco o grigio, beige, nero; levigate sulla faccia esterna e comunque conformate ai sensi dell'Allegato 2 comma.10 del Regol. Reg. n. 6/2004. Ove le lastre esterne siano facilmente amovibili è necessario realizzare un tamponamento interno di materiale dotato di adeguata resistenza meccanica, sigillato per evitare la facile asportazione del contenuto e garantirlo quindi da profanazione

***Articolo 8 – Piantumazioni, verde decorativo e percorsi***

1. la pavimentazione dei percorsi interni pedonali e veicolari deve essere realizzata preferibilmente in materiale di origine lapidea. È consentito in ogni caso l'uso di mattonelle autobloccanti, piastre in cls, mattoni e/o percorsi in ghiaia livellati e rullati, contenuti in cordatura in listelli di cls, mattoni o legno;
2. nelle parti cimiteriali inserite a tutela monumentale del P.C. dovrà utilizzarsi una pavimentazione in materiale lapideo e/o in cotto antichizzato o materiali compatibili o similari a quelli in uso;
3. è fatto divieto nelle zone inserite a tutela monumentale del P.C. di tagliare gli alberi e/o di modificare il verde esistente incompatibile col P.C. Nelle altre zone la piantumazione, l'eliminazione degli alberi o la modificazione del verde esistente potrà avvenire solo sulla scorta del progetto di risanamento o di completamento compatibile col Piano Cimiteriale, e regolarmente autorizzato dall'autorità competente;
4. i piazzali antistanti i cimiteri esistenti devono essere destinati esclusivamente a parcheggio quando previsto dal relativo P.C.; sono ammesse solamente quelle attività complementari al servizio cimiteriale per come previsti dall'art. 8 comma 3 del Reg. reg. n. 6/2004 e dalla circolare n. 31 del 30/05/2055. Possono essere autorizzati i chioschi per i fiori, per

l'esposizione e la vendita di prodotti funerari e di marmi, con categorica esclusione in loco delle relative lavorazioni;

5. nelle aree esterne ai cimiteri e ricadenti nei limiti stabiliti per legge nella zona di rispetto cimiteriale è ammessa solo la realizzazione di chioschi per la vendita di fiori, di marmi e quant'altro stabilito dalle leggi vigenti, con esclusione in loco delle relative lavorazioni;
6. sono fatti salvi i rapporti giuridici instauratosi a seguito di formali autorizzazioni rilasciate dall'amministrazione comunale, concernenti le attività esistenti nelle aree di pertinenza cimiteriale, alla data di entrata in vigore del P.C. che debbono comunque uniformarsi entro il termine massimo di 5 anni dalla sua entrata in vigore, quando non diversamente stabilito da leggi e/o contratti.

#### ***Articolo 9 – Definizione degli interventi***

1. Gli interventi consentiti nei cimiteri esistenti e per i futuri ampliamenti sono, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 i seguenti:
  - a) “interventi di manutenzione ordinaria”, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
  - b) “interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
  - c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

- d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica; i per lavori necessari affinché l'eventuale tumulazione ed estumulazione di un feretro possa avvenire senza la movimentazione di altro feretro ai sensi dell'art. 16 comma 4 del Regol. Reg. n. 6/2004 e i lavori per l'adattamento per la realizzazione dei loculi areati per come previsti dall'art. 16 comma 5 all. 2 del Regol. Reg. n. 6/2004;
- e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti.

#### ***Articolo 10 – Zonizzazione di Intervento***

Nelle tavole di P.C. concernente la zonizzazione delle aree cimiteriali valgono le seguenti prescrizioni:

#### **ZONA “A”**

- A1)** Nella zona A sono comprese le zone di manufatti con valore monumentale e/o ambientale diffuso e definite a “Tutela monumentale”, ai sensi del titolo I, parte II del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 Art. 10;
- A2)** E' fatto divieto di incrementare le volumetrie esistenti e di modificare le destinazioni d'uso;
- A3)** Sono ammessi esclusivamente con intervento diretto quelli indicati ai punti a. e c. dell'art. 9, attuati con il rigoroso rispetto di quanto contenuto all'art. 6 e 8;
- A4)** Previa progettazione di dettaglio, tendente al risanamento dei cimiteri esistenti, è ammessa la ristrutturazione ed il risanamento urbanistico finalizzato all'adeguamento degli standard

previsti dal P.C.;

- A5)** Per tutti gli interventi è richiesta la preventiva autorizzazione comunale ad esclusione delle opere interne e per le opere di manutenzione ordinaria di cui al punto a. dell'art. 9;
- A6)** E' ammesso solo il riuso dei posti esistenti, con le prescrizioni dell'art. 5 delle presenti N.T.A., se entro il 9 febbraio 2025 i privati si sono uniformati a quanto stabilito dall'art. 16 comma 4 del Regol. reg. n. 6/2004; i relativi loculi comunque conformati, non potranno essere più utilizzati fino al momento del loro adattamento. Per essi può alla decadenza della concessione una volta comunicato l'inizio del procedimento e decorsi 180 gg. o quanto previsto dal progetto assentito senza avere eseguito i relativi lavori di conformazione.

#### **ZONA "B"**

- B1)** Sono comprese nella zona B le aree ed i manufatti privati destinati a cappelle gentilizie, cripte, ossari, loculi che attualmente presentano caratteristiche di qualità ambientale ed architettonica;
- B2)** Gli interventi ammissibili nella zona B sono tutti quelli indicati all'art. 9 punti a. e c. attuati nel più rigoroso rispetto di quanto contenuto all'art. 6 e 8 delle presenti N.T.A. ;
- B3)** La demolizione e ricostruzione non è ammessa, sempre che i manufatti realizzati siano compatibili col P.C. e con l'interesse storico-artistico imposto dal piano. In questo caso, i relativi progetti devono essere regolarmente autorizzati dall'organo competente che eventualmente li sottoporrà al parere della soprintendenza territorialmente competente;
- B4)** Considerata l'esistenza di ulteriori lotti edificabili, sono fatti salvi i diritti giuridici maturati, a prescindere dalle indicazioni del P.C., laddove quest'ultimo dovesse avere omissso o per errore variato le destinazioni d'uso;
- B5)** Nel caso di interventi sulle facciate o comunque sulle parti esterne dei manufatti gentilizi dovranno trovare applicazione le norme contenute nel P.C. ed in particolare quelle contenute all'art. 6 delle presenti norme.

#### **ZONA "C" (Vecchie e nuove formazioni edilizie)**

- C1)** Sono perimetrate le aree ed i manufatti (di vecchia e recente formazione) la cui qualità

architettoniche non presenta caratteristiche storico artistiche di cui alle zone A e B;

- C2)** Sono ammessi tutti gli interventi, compreso quello urbanistico qualora il riequilibrio del cimitero interessato comporti la necessità di demolizioni per consentire l'adeguamento agli standard o alle zonizzazioni previste dal P.C.;
- C3)** Le costruzioni comprese in tali zone dovranno essere recuperate e rese funzionalmente conformi a quanto previsto dal Regol. Reg. n. 6/2004 entro il 9 febbraio 2025 secondo quanto prescritto dall'art. 9 punto d delle presenti N.T.A. ;
- C4)** Gli interventi su tali unità edilizie e territoriali consistono in un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli interventi tipologici, formali e strutturali, in modo da consentire la conservazione e valorizzazione dei caratteri per rendere possibile un uso adeguato, compatibile con il piano, alle intrinseche caratteristiche. I progetti degli interventi su queste unità di zona su aree consistenti edilizie devono essere estesi a tutta l'unità prevedendo l'eliminazione delle eventuali superfetazioni come parti incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo. Tali interventi preventivamente autorizzati possono comprendere il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso e conformarsi agli articoli 16 ed all'allegato 2 del Regol. Reg. n. 6/2004.

#### **ZONA "D"** (Risanamento edilizio ed urbanistico)

- D1)** Sono perimetrate le aree che per una migliore sistemazione d'insieme potranno essere "ridisegnate", modificando schemi planimetrici, impiantistica, verde e viabilità;
- D2)** Qualora l'amministrazione intenda attuare quanto previsto al punto precedente, si procederà con un progetto di dettaglio da sottoporre al parere della competente Soprintendenza
- D3)** In attesa che l'amministrazione proceda secondo quanto previsto al punto D2 sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed è fatto divieto di incrementare le volumetrie esistenti e/o di inumare feretri in difformità al P.C.;
- D4)** E' ammesso, in assenza del risanamento, solo il riciclo dei posti esistenti;

## **ZONA “E” (Ampliamenti cimiteriali)**

- E1)** Sono ricomprese nella zona E le nuove aree di espansione cimiteriale
- E2)** Per gli ampliamenti cimiteriali previsti compatibili col P.R.G. e col P.C. di Suzzara trovano applicazione le previsioni specifiche di dettaglio dei relativi progetti esecutivi regolarmente approvati dall'amministrazione comunale, purché compatibili col P.C. approvato;
- E3)** La tipologia consentita per le cappelle gentilizie da edificare negli ampliamenti cimiteriali previsti, deve risultare compatibile, oltre che con l'allegato 1 (N.T.A.), con la media delle altezze e delle superfici esistenti in ogni cimitero realizzato. E' consentita la costruzione in comunione o in aderenza distinta da giunto tecnico sismico con altre cappelle;
- E4)** L'edificazione delle cappelle nell'ampliamento del cimitero potrà essere consentito recando le seguenti prescrizioni:
- a) Il progetto di intervento dovrà essere unitario rappresentativo dell'aggregazione delle cappelle in linea, a schiera o singole;
  - b) dovranno essere usati i materiali indicati dal presente P.C.;
  - c) l'autorizzazione dovrà essere richiesta dalla aggioranza degli assegnatari della singola aggregazione;
  - d) i lavori dovranno essere realizzati contestualmente da tutti gli assegnatari con le modalità e i termini stabiliti dalla relativa autorizzazione;
  - e) qualora uno o più assegnatari di cappelle gentilizie non procedano in quota parte alla realizzazione unitaria, entro i termini previsti dalla relativa autorizzazione, saranno dichiarati, previo diffida notificata a mezzo di ufficiale giudiziario, decaduti dall'assegnazione;
- E5)** gli ampliamenti dei cimiteri potranno essere realizzati indifferentemente all'Amministrazione comunale o dall'affidatario della gestione ai sensi dell'art. 22 comma 2 del Regol. Reg. n. 6/2004.

### ***Articolo 11 – Caratteristiche dei campi***

- 1 a) Nei campi destinati all'inumazione nei quali è prevista nel P.C. la traslazione delle fosse, si potrà procedere con apposito piano da sottoporre all'A.C. al fine di consentire il riuso dei posti disponibili e/o traslare le fosse. b) Il piano per il riutilizzo a rotazione dei campi



comuni, potrà invece interessare solo aree in cui le salme sono inumate da almeno dieci anni.

- 2 L'amministrazione si riserva la discrezionalità di prorogare i tempi di cui al comma 1 lettera b) onde procedere ad un ordinato riassetto delle superfici cimiteriali; per interventi isolati o a seguito di progetti di dettaglio, tendenti al risanamento di zone dei cimiteri esistenti, per le previste risistemazioni e composizioni delle fosse secondo superfici e schemi riportate nel P.C.;
- 3 In almeno un cimitero del comune possono essere previste la PC: con le caratteristiche previste dal Regol. Reg. 6/2004, zone di sepoltura, separate dal campo comune a sistema di inumazione, ove seppellire cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico;
- 4 Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal Sindaco in concessione un'area adeguata nel cimitero;
- 5 In tali aree sono consentite le operazioni previste dalle presenti N.T.A. in quanto compatibili.

#### ***Articolo 12 – Normativa sismica***

Le strutture cimiteriali rientrano in quelle soggette alle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14/2008 emesse ai sensi delle leggi 05/11/1971 n. 1086 e 02/02/1974 n. 64 così come riunite nel Testo Unico per l'Edilizia DPR 06/06/1980. Devono inoltre osservare il comma 1 dei Requisiti Generali previsti dall'allegato 2 comma 1 del Regol. Reg. n. 6/2004.

#### ***Articolo 13 – Abbattimento Barriere Architettoniche***

Per garantire la visibilità e la fruibilità delle strutture cimiteriali è garantita la percorribilità, nei camminamenti e nei viali, con materiali non scabrosi e pendenze mai superiori al 8%. Le costruzioni debbono essere raggiungibili con rampe aventi pendenza inferiore all'8% e larghezza di almeno 1,50 mt., fornite di parapetti, corrimano e sistemi di sicurezza, secondo prescrizioni e norme dettate dalla vigente legislazione in materia. Le costruzioni ed i manufatti devono essere raggiungibili e garantire l'accessibilità anche a persone con ridotta e/o impedita capacità motoria e/o sensoriale e rispettare i requisiti di visibilità ai sensi del D.M. 236/89 e della L.R. 6/89.

#### ***Articolo 14 – Illuminazione***

Ogni cimitero dovrà essere dotato di impianto di illuminazione interna, esterna e di un impianto per l'illuminazione votiva a basso voltaggio. Gli impianti, i trasformatori, i quadri generali e di sezione devono essere protetti e non raggiungibili da persone non autorizzate. Le linee elettriche devono essere interrato e/o incassate e/o protette da apposite canalizzazioni, nel rispetto delle norme CEI e del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81. Tutte le attrezzature e forniture devono essere installate in modo da proteggere i lavoratori esposti ed i visitatori cimiteriali, da rischi di contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica. In ogni cimitero dovranno essere montati dispositivi per il servizio di custodia e sorveglianza, ai sensi dell'art. 5 del Regol. Reg. n. 6/2004; il servizio di chiusura ed apertura dei cancelli d'ingresso può avvenire in forma remota, in tal caso deve essere previsto un sistema di segnalazione acustico e luminoso per l'avvertimento dei visitatori ed un sistema radio-citofonico di avvertimento e pronto intervento in caso di cattivo o non funzionamento del sistema. In ogni cimitero sarà assicurata la sorveglianza anche in forma automatizzata ai sensi dell'art. 5 comma 3 del Regol. Reg. n. 6/2004 e la custodia amministrativa avente lo scopo della registrazione di ogni avvenimento cimiteriale afferente l'entrata e l'uscita dei cadaveri, ceneri, ossa, resti mortali, traslazioni.

#### ***Articolo 15 – Salvaguardia dei monumenti***

Il Comune definisce con apposito elenco i monumenti di valore artistico, storico e documentario da salvaguardare e da sottoporre eventualmente a opere di restauro. L'elenco è formulato dall'ufficio tecnico con documentazione idonea a individuare la datazione, l'autore e attraverso documentazione fotografica e storico-archivistica nonché un apparato descrittivo sulla composizione, sui materiali e il loro degrado, ecc. la qualità e lo stato dell'opera.

#### ***Articolo 16 – Opere di urbanizzazione***

1. Il tracciato delle opere di urbanizzazione riportato nelle tavole per la parti già edificate o progettate, ha valore indicativo per le esatte posizioni e i dimensionamenti, nella predisposizione dei progetti specifici devono essere attuate tutte le soluzioni adatte a formulare una logica distributiva tesa alla facile praticabilità dei collegamenti, eliminazione barriere dei disabili, alla non pericolosità, ecc.
2. La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria avviene per fasi in base ai singoli progetti comunali.

### ***Articolo 17 – Criteri generali***

1. Le dimensioni individuate nelle planimetrie (zonizzazione e progetti di riferimento) e delle varie forme di sepoltura riportate sono indicative e dovranno essere fissate in sede di realizzazione previo parere dell'Ufficio Tecnico ed eventualmente definiti in apposita normativa tecnica,
2. I distacchi individuati fra le varie tipologie di tombe sono indicativi e dovranno comunque tenere conto nella realizzazione delle problematiche impiantistiche di scolo delle acque e di passaggio ove previsto. In generale la distanza laterale tra le tombe è di 60 cm; lato testa/ piede 80 cm.
3. Le recinzioni dovranno essere conformi alla tradizione locale e non pregiudicare il rapporto ambientale con il cimitero preesistente.
4. Gli spazi esterni alle cappelle private dovranno essere opportunamente sistemati in modo da garantire lo scolo delle acque, il passaggio delle reti impiantistiche e la frequentazione da parte dei disabili.
5. Le dimensioni minime dei loculi sono quelle di legge e potranno essere fissate con eventuali incrementi con regolamento edilizio specifico e/o su indicazione del responsabile dell'Ufficio Tecnico da progetti attuativi specifici.
6. I rivestimenti e gli infissi dovranno essere congrui con la tradizione locale e l'ambiente circostante.
7. Gli impianti elettrici dovranno essere configurati in modo da risultare sfilabili e debitamente protetti e non creare condizioni di pericolo. Potranno prevedere criteri di risparmio energetico.
8. La raccolta e lo smaltimento delle acque piovane devono essere sviluppati in modo da minimizzare gli effetti negativi evitando un precoce degrado delle costruzioni.
9. Le coperture dovranno garantire lo scolo veloce delle acque.
10. Gli accessi alle cappelle dovranno garantire l'accesso dei disabili delle bare come da leggi vigenti.
12. L'A.C. fissa con progetti specifici le dotazioni di verde nelle essenze consone alla tradizione locale

-Allegato A

## **CAPPELLE GENTILIZIE / loculi areati**

### Art. 1

Per le norme che disciplinano l'attività edilizia inerente le cappelle e i campi di concessione si fa riferimento alle N.T.A di cui al presente Allegato.

### Art. 2

L'altezza massima delle cappelle non potrà superare i m. 6.00, e comunque l'altezza media delle cappelle esistenti nell'area cimiteriale calcolati fra il piano di sistemazione esterna e la linea di gronda.

Si intende il piano di sistemazione esterna quello stradale o quello del marciapiede, se esistente, o all'attuale piano di campagna. In caso di lotti in pendenza si conteggerà la media tra le varie quote con un franco di cm. 40 per come previsto all'art. 6, da non conteggiarsi nella media sopra definita. Le coperture potranno essere comunque conformate, opportunamente coibentate ed impermeabilizzate, con coperte in marmo, granito, tegole, rame e vetro. Le grondaie dovranno essere in rame o alluminio color rame; sono vietate le lamiere verniciate con colori stridenti ed in plastica.

I loculi dovranno avere le caratteristiche di cui all'Allegato 2 al Regol. Reg. 6/2004 e dimensioni non inferiori a quelle minime fissate dal medesimo allegato (lunghezza m. 2,25 di lunghezza, m. 0,75 di larghezza e m. 0,70 di altezza). Tutti gli elementi di finitura delle cappelle dovranno essere decorosi e realizzati con materiali duraturi. Tutte le costruzioni di cappella dovranno essere munite di Autorizzazione comunale. In ogni cappella sarà garantita l'areazione naturale, con prese, bocchettoni, sopraluci ed infissi capaci di garantire un sufficiente ricambio d'aria in rapporto al sistema costruttivo ed architettonico usato. L'istanza per l'Autorizzazione comunale dovrà contenere oltre gli elaborati di rito, la documentazione fotografica del lotto a la descrizione dei materiali di finitura adoperati nelle costruzioni adiacenti, di modo che i vari interventi avvengano in maniera armonica e non si configurino come un succedersi di interventi casuali e subordinati. I materiali esterni non devono risultare stridenti, con colori vivaci e contrastanti con le cappelle adiacenti. Sono consentite le murature completamente a vista (pietre/mattoni/c.a) e la

combinazione fra gli stessi; sono consigliati i colori tenui ed i colori terrosi tendenti al beige, al bianco, al nero ed al rosa. I rivestimenti non debbono distaccarsi dal granito grigio, rosa, travertino, il marmo Carrara bianco, grigio, beige, le pietre naturali devono uniformarsi ai colori di cui sopra col divieto di materiali e colori contrastanti e/o stridenti. Le partiture esterne quali infissi, grondaie, cornici, croci ecc., non possono distaccarsi dai colori "fumé", canna di fucile, nero opaco, rame; mentre sono vietati i vetri colorati se non quelli trasparenti e/o fumé. Infine sono da evitare pareti a specchi o riflettenti. Sul fronte principale di ogni cappella sarà posto il nome di famiglia, contenuta per le dimensioni entro la sagoma e mai sporgenti più di cm 15 dalla parete; le dimensioni massime non devono superare 1/10 del relativo prospetto.

#### Art. 3

Il progetto di cappella deve prevedere:

- a) le predisposizioni degli appoggi e/incastri per posizionare una struttura di supporto con un gancio con portata almeno 400 dN, posto a livello adeguato per la movimentazione di feretri, lastre tombali;
- b) una portata del pavimento in grado di sostenere carichi localizzati quali quelli di elevatori mobili fino a 600 dN
- c) una larghezza ed una altezza della porta d'ingresso capace di consentire l'agevole accesso oltre al feretro anche di mezzi di movimentazione dei feretri.
- d) le lapidi di chiusura dovranno avere dimensioni corrispondenti a quelle dei loculi, non risultare sigillate ed essere fissate mediante borchie in bronzo o ottone.

#### Art.4

Ogni loculo deve essere realizzato in modo tale che la tumulazione e/o la estumulazione di un feretro, possa avvenire senza la movimentazione di altro feretro; gli ossarietti eventualmente ricavabili devono avere singolarmente le seguenti misure minime: 0,70/0,30/0,30 m; mentre le nicchie cinerarie individuali devono possedere ingombro libero interno non inferiori a m 0,40/0,40/0.40

#### Art. 5

Il progetto in triplice copia dovrà contenere ogni elemento atto a rappresentare dimensioni, materiali e tecnologie usate; con la predisposizione di un elaborato (anche a colori) riportante i particolari esecutivi esterni, i materiali impiegati, la documentazione fotografica delle cappelle contigue e/o in aderenza.

#### Art. 6

I loculi dovranno essere costruiti del tipo aerato, così come prescritto dalla normativa Nazionale e Regionale in materia, con riferimento alla L.R. Lombardia n. 22/03 ed all'Allegato II del Regol. Reg. n. 6 del 9/11/2004. e successive modifiche ed integrazioni (Reg. Reg. 6/2/2007 n.1)

#### Art. 7

Ogni costruzione e/o modificazione dell'esistente che non rispetti le seguenti Norme, e che non sia non preventivamente autorizzato a norma di legge, verrà considerato in totale difformità ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001

## NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

### INDICE

#### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

*Articolo 1 – Finalità del Piano Cimiteriale* pag. 2

*Articolo 2 – Elaborati del piano Cimiteriale* pag. 3

*Articolo 3 – Strumenti di Attuazione* pag. 4

#### **TITOLO II – DISCIPLINA DEGLI STRUMENTI**

*Articolo 4 – Tipologie Edilizie* pag. 4

*Articolo 5 – Destinazione d'uso – Tipi di sepoltura – Adeguamenti* pag. 5

*Articolo 6 – Modalità di Intervento* pag. 6

*Articolo 7 – Prescrizioni tecniche sui materiali* pag. 8

*Articolo 8 – Piantumazioni, verde decorativo e percorsi* pag. 11

*Articolo 9 – Definizione degli interventi* pag. 12

*Articolo 10 – Zonizzazione di Intervento* pag. 13

*Articolo 11 – Caratteristiche dei campi* pag. 16

*Articolo 12 – Normativa sismica* pag. 17

*Articolo 13 – Abbattimento Barriere Architettoniche* pag. 17

*Articolo 14 – Illuminazione* pag. 18

*Articolo 15 – Salvaguardia dei monumenti* pag. 18

*Articolo 16 – Opere di urbanizzazione* pag. 18

*Articolo 17 – Criteri generali* pag. 19

*Allegato A – Cappelle gentilizie / loculi areati* pag. 20